



**ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
FRA
L'UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, BRASILE
E**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, ITALIA

L'**Universidade Estadual de Maringá**, persona giuridica di diritto pubblico, istituita come Fondazione e trasformata in Autarchia Statale, attraverso la Legge Statale n° 9663 del 16/07/91, iscritta al CNPJ/MF n. 79.151.312/0001-56, con sede nell'Avenida Colombo, 5790, nella città di Maringá, Stato del Paraná, Brasile, d'ora in poi denominata **UEM**, in questo atto rappresentata dal suo Rettore, **Prof. Dr. Mauro Luciano Baesso**, sposato, residente e domiciliato a Maringá, RG 18.835.797 PR, CPF 387.386.519-04, istituito legalmente con Regio Decreto N°. 12.139 del 15 settembre 2014, e l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, natura giuridica di ente statale, istituzione giuridicamente fondata nel 1224, con sede legale in Corso Umberto I, 40, 80138, Napoli, Italia, d'ora in poi denominata come **UNINA**, in questo atto rappresentata dal Magnifico Rettore **Prof. Dr. Gaetano Manfredi**, sposato, residente a Napoli, carta di Identità AR 8660201, decidono firmare il presente Accordo di Cooperazione Internazionale, in conformità con la Legge dello Stato n. 15.608/07 e la Legge Federale n. 8.666/93 che disciplina la materia, ciò che segue attraverso le clausole e condizioni seguenti:

CLAUSOLA PRIMA

Il presente accordo è destinato a promuovere lo scambio culturale, scientifico e tecnologico tra queste due istituzioni, a rafforzare le relazioni accademiche tra il Brasile e Italia.

CLAUSOLA SECONDA

La cooperazione interviene in aree specifiche di interesse comune individuate dai coordinatori di ciascuna istituzione. Essa può essere estesa ad altre aree di studio e attività di comune accordo, che saranno definite in seguito e con protocolli allegati al presente accordo.

CLAUSOLA TERZA

La cooperazione tra le due istituzioni sarà sviluppata principalmente attraverso:

a) Lo scambio di ricercatori, professori e tecnici amministrativi (tale attività di scambio è programmata secondo un calendario istituito da entrambe le istituzioni durante l'anno accademico che precede il programma di scambio);

- b) Lo scambio di studenti e stagisti (ogni anno, le istituzioni devono scegliere tra i loro studenti quelli che parteciperanno al programma di scambio - formazione iniziale e progressiva, nonché i programmi di ricerca e gli stages presso imprese e trasferimento tecnologico). Lo scambio di studenti sarà oggetto di una specifica convenzione in cui saranno descritti i dettagli del programma. I testi di descrizione degli studenti saranno inviati all'istituzione destinataria almeno 06 (sei) mesi prima dell'avvio dello scambio;
- c) Le missioni di ricerca e di insegnamento;
- d) Lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca di interesse comune (elaborazione di progetti in aree culturali, scientifiche e tecnologiche, che devono far parte dei programmi bilaterali / multilaterali tra Brasile e Italia);
- e) Lo scambio di documentazione e di pubblicazioni tecnologiche e scientifiche;
- f) L'organizzazione di seminari, conferenze o riunioni di carattere scientifico, definiti di comune accordo tra le istituzioni;
- g) Lezioni per l'elaborazione di tesi di laurea e partecipazione a esami di laurea e di dottorato.

Sottoclausola unica - La partecipazione dei dipendenti dall' **UEM** e dall' **UNINA**, senza alcun pregiudizio per l'insegnamento e/o attività amministrative, sarà autorizzata dal responsabile della rispettiva istituzione che stabilirà data, ora e forme di partecipazione, senza alcun profitto economico aggiuntivo.

CLAUSOLA QUARTA

Le due Università contraenti si impegnano a cercare finanziamenti e risorse che consentano la realizzazione degli obiettivi definiti dal presente accordo, secondo la normativa e le leggi vigenti in ciascuna istituzione. Le parti accettano di elaborare una relazione annuale sulle attività svolte per quanto riguarda le attività didattiche e scientifiche svolte e il piano finanziario delle relative spese.

Sottoclausola prima - Entrambe le parti concordano sul fatto che il personale designato da ciascuna istituzione alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo agisce e fa riferimento alla propria struttura di appartenenza senza oneri e responsabilità per l'altra istituzione.

Sottoclausola seconda - Gli studiosi e gli stagisti si assumono la piena responsabilità delle loro spese in materia di alloggio, viaggio, vitto, e assicurazione. L'istituzione che riceve deve garantire l'effettiva iscrizione degli studenti e assisterli nei relativi adempimenti. Gli studenti che partecipano al programma di mobilità verseranno i diritti di iscrizione solo all'istituzione d'appartenenza.

CLAUSOLA QUINTA

Ciascuna università deve indicare il soggetto a livello istituzionale, responsabile per l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo di questo accordo.

CLAUSOLA SESTA

Il diritto di proprietà intellettuale e i brevetti di tutto il lavoro svolto, la scoperta o le invenzioni derivanti dal presente accordo, nonché i risultati del loro utilizzo, verranno attribuiti in parti uguali alle due parti. Tutte le pubblicazioni scientifiche e tecnologiche che forniscono dati, informazioni e risultati delle attività svolte quali esiti di questo accordo debbono citarlo come fonte e inviarne copia all' **UEM** e all'**UNINA**.

CLAUSOLA SETTIMA

Il presente accordo ha una validità di 05 (cinque) anni, a partire dalla data di sottoscrizione con la possibilità di estendere la sua durata, tenuto conto dell'interesse comune delle istituzioni coinvolte.

CLAUSOLA OTTAVA

Il presente accordo può essere risolto da una delle due parti, se le condizioni proposte non sono rispettate correttamente. All'altra istituzione la revoca dev'essere notificata per iscritto con almeno 06 (sei) mesi di anticipo. La risoluzione del presente accordo non pregiudica gli studenti, ricercatori o professori coinvolti. Essi potranno completare regolarmente i loro corsi di studi, stages e ricerche.

CLAUSOLA NONA

La pubblicazione riassunta di questo strumento sarà resa effettiva attraverso un estratto nel Diario Ufficiale dello Stato di Paraná, d'accordo con la disposizione della legge 15.608/07.

CLAUSOLA DECIMA

Le questioni e le controversie eventualmente generate da questo Accordo di Cooperazione saranno risolte da un Collegio Arbitrale, composto da un membro designato da ciascuna istituzione partecipante più un altro membro eletto di comune accordo.

In caso di controversia non risolta da questo Collegio Arbitrale, sarà il Foro competente della sede di ciascuna istituzione richiedente come competente per la risoluzione delle controversie.

Essendo così, giuste e stabilite, alle parti sottoscrivono il presente Accordo di Cooperazione Internazionale in 03 (tre) copie, in portoghese, italiano ed inglese, di uguale tenore e forma, ad uno unico scopo, in presenza dei testimoni sotto riportati, affinché produca i suoi giusti effetti legali.



Prof. Dr. Mauro Luciano Baesso

Il Rettore

Universidade Estadual de Maringá

Prof. Dr. Gaetano Manfredi

Il Rettore

Università degli Studi di Napoli
Federico II

Data:

Data:

TESTEMONI

Profa. Dra. Silvana Marques de Araújo
Ufficio di Cooperazione Internazionale della
Universidade Estadual de Maringá